



COMUNE DI GAMBATESA

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero **5** del **04-04-2024**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattro** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le

Oggetto: PROGETTO DI UN PARCO EOLICO COSTITUITO DA N.10 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI 55 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN. DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI RICCIA (CB), TUFARA (CB), GAMBATESA, (CB) E CASTELPAGANO. PARERE CONTRARIO E SFAVOREVOLE.

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. **Genovese Carmelina** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	Presente	Abiuso Marco	Presente
Abiuso Pasquale	Presente	Concettini Salvatore	Presente
Di Ielsi Chiara	Presente	Del Zingaro Giusi	Presente
Corvino Tommaso	Presente	Curiale Pasquale Antonio	Presente
Giantomasi Giuseppina	Assente	Diasio Mariano	Presente
Di Maria Elia	Presente		

ne risultano presenti n° **10** e assenti n° **1**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina**, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con nota prot. n. 816 del 01.02.2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che con nota del 10/10/2023, acquisita al prot. MASE/164478 del 13/10/2023, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MASE/203997 del 12/12/2023, la Società EN.IT S.r.l. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006, per l'avvio del procedimento relativo alla realizzazione di un parco eolico costituito da n. 10 aerogeneratori;

PRESO ATTO che:

- il progetto è finalizzato alla costruzione di una centrale eolica per la produzione di energia elettrica da ubicarsi nel Comune di Riccia, Tufara e Gambatesa con l'installazione delle opere ed infrastrutture connesse (cabine elettriche di consegna, rete elettrica interrata a 30 kV, strade di accesso alle WTG in fase di cantiere e di esercizio);
- la centrale eolica da realizzare sarà costituita da 5 aerogeneratori, aventi ciascuno una potenza di 5 MW e 5 aerogeneratori da 6 MW per una complessiva potenza elettrica pari a 55MW, di cui n. 2 aerogeneratori sorgeranno nel comune di Riccia, n. 4 aerogeneratori nel comune di Tufara e n. 4 aerogeneratori nel comune di Gambatesa, mentre le cabine di utenza elettrica ricadranno nel territorio comunale di Cercemaggiore;
- il Comune di Gambatesa è coinvolto nella procedura autorizzativa in quanto il territorio comunale è interessato dall'installazione di n. 4 aerogeneratori e dalla realizzazione di opere di cavidotto e opere stradali a servizio del realizzando Parco Eolico nell'area denominata Bosco Chiusano;

DATO ATTO che, con la medesima nota, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha informato che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., modificato dall'art. 6 del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo;

DATO ATTO che:

- la Società richiedente del tutto surretiziamente afferma che i siti interessati sono idonei sulla scorta di una non conforme rappresentazione dello stato dei luoghi, della loro natura e destinazione d'uso;
- contrariamente a quanto prospettato, le aree oggetto di intervento non ricadono nelle aree ritenute idonee secondo i criteri indicati al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", il quale stabilisce che *«Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*
 - a) *i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale*

ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.....)

- b) *le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- c) *le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8)*
- c-bis) *i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.*
- c-bis.1) *i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).*
- c-ter) *esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*
- 1) *le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
 - 2) *le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
 - 3) *le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*
- (8)
- c-quater) *fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*
- c-quater) **fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)) né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.**

CONSIDERATO che:

- questa Amministrazione Comunale intende favorire sul territorio comunale lo sviluppo del turismo e dell'agricoltura attraverso un'azione sinergica di valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale;
- il Comune di Gambatesa, con Delibera di G.C. n. 125 del 28.12.2023, ha espresso la volontà di avviare la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del

belvedere di Largo Castello e del belvedere del Serrone, ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, dell'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004, al fine di salvaguardare ambiti territoriali con caratteristiche e peculiarità tali da meritare un'attenzione urgente e particolare di tutela;

- l'impianto eolico in questione, stante la considerevole altezza degli aerogeneratori, sarà ben visibile da questi due punti panoramici;
- il parco eolico proposto dalla società in premessa ricade in un territorio a forte valenza ambientale e precisamente nell'area del Bosco Chiusano, zona ad elevata presenza di biodiversità e polmone verde del Comune di Gambatesa e ai margini della zona SIC/ZSC IT7222106 (Toppo Fornelli), ricca di specie avifaunistiche, interessata anche dalla nidificazione di specie tutelate a livello comunitario;
- il contesto territoriale è caratterizzato, oltre che da luoghi di interesse naturalistico/paesaggistico e storico, dalla presenza, a meno di tre chilometri, di beni culturali di rilevante importanza: Castello di Capua, vincolato con Decreto del Ministero del 14.11.1972; Villa Rustica e Fontana, vincolati con Decreto Ministeriale del 17.09.1975; Sistema di Croci Votive e Viarie, oggetto di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 42/2004, come da Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 28 del 26.08.2014;
- il Comune di Gambatesa è interessato, ad oggi, da altri progetti di impianti eolici;
- detti impianti insistono tutti in località C.da Bosco Chiusano, su porzioni consistenti del territorio comunale;
- i siti interessati sono limitrofi ad aree di alto valore paesaggistico-ambientale (Rete Natura 2000) e sono posti a ridosso di contesti storici e archeologici di notevole interesse, non rispettano le distanze dalle abitazioni e si sovrappongono tra loro, senza alcun rispetto delle distanze legali tra gli aerogeneratori e con un notevole impatto cumulativo;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la tutela del paesaggio costituisce un elemento importante di difesa e salvaguardia dell'ambiente, elemento irrinunciabile per la promozione della qualità della vita nella nostra comunità e anche per la valorizzazione turistica dei territori;
- la realizzazione del progetto presentato comporterebbe la perdita di un'area caratterizzata da una elevata capacità d'uso del suolo, che determinerebbe un inevitabile peggioramento delle condizioni sociali e/o economiche delle comunità rurali, residenti nell'area oggetto di intervento e potrebbe costituire un fattore incentivante l'abbandono di terreni, con tutto ciò che ne consegue anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico, già in essere;

Richiamata la deliberazione n. 21 del 22.02.2024 con la quale la Giunta, per le motivazioni sopra rappresentate:

- **esprimeva** PARERE CONTRARIO E SFAVOREVOLE, alla realizzazione dell'Impianto eolico, costituito da 10 aerogeneratori, aventi una complessiva potenza elettrica di 55MW (5 aerogeneratori con una potenza di 5 MW ciascuno e 5 aerogeneratori con potenza di 6 MW ciascuno), ricadente nei comuni di Riccia, Tufara e Gambatesa e, per quanto riguarda le cabine di utenza elettrica, nel territorio comunale di Cercemaggiore;
- **dava mandato** all'Ufficio Tecnico di provvedere a redigere le rilevanzze tecniche in merito al parere sfavorevole alla realizzazione del parco eolico;

- **trasmetteva** la stessa delibera n.21/2024 di cui sopra, da intendersi quale parere sfavorevole del Comune di Gambatesa in ordine al progetto descritto in premessa, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Molise e ad ogni altro ente coinvolto nel procedimento;
- **impegnava** il Sindaco alla convocazione di apposito Consiglio Comunale sulla problematica onde poter condividere l’orientamento espresso con la presente delibera con tutti i consiglieri e con i cittadini che intervengono alla seduta;

RITENUTO doveroso consentire al Consiglio Comunale, quale espressione della Comunità Amministrata, di esprimere le proprie posizioni in merito alla realizzazione del Parco eolico in parola, stante l'obiettivo dell'amministrazione di valorizzare il patrimonio paesaggistico, archeologico, agricolo e storico-monumentale che insiste sul territorio comunale per fini diversi, tra cui quello turistico;

SENTITO il Sindaco il quale riferisce che: “in mancanza di un Piano specifico che individui le aree idonee all’installazione, siamo fortemente contrari a questi progetti. Si parla di pale di un’altezza di oltre 200 metri, con interventi altamente invasivi e devastanti con depauperamento del territorio. Trattasi di progetti che spesso non rispettano neanche le distanze dalle abitazioni, dal centro storico e dalle aree SIC, il tutto senza alcun vantaggio per il nostro territorio. La Giunta con la deliberazione sopra richiamata ha espresso parere sfavorevole con precise osservazioni. Se tutti siete favorevoli possiamo votare all’unanimità la proposta agli atti;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO e richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, trattandosi di atto di natura politica, l'adozione del presente provvedimento, non richiede alcuna espressione di pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/00;

Con il seguente esito proclamato dal Presidente: presenti e votanti N. 10.

Con voti: Unanimità favorevoli resi per alzata di mano:

DELIBERA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di esprimere, per le motivazioni evidenziate in premesse, il proprio **PARERE CONTRARIO E SFAVOREVOLE**, alla realizzazione dell’Impianto eolico, costituito da 10 aerogeneratori, aventi una complessiva potenza elettrica di 55MW (5 aerogeneratori con una potenza di 5 MW ciascuno e 5 aerogeneratori con potenza di 6 MW ciascuno), ricadente nei comuni di Riccia, Tufara e Gambatesa e, per quanto riguarda le cabine di utenza elettrica, nel territorio comunale di Cercemaggiore;

Di inviare la presente delibera, da intendersi quale parere sfavorevole del Comune di Gambatesa in ordine al progetto descritto in premessa, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Molise e ad ogni altro ente coinvolto nel procedimento;

Di seguito, data l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, unanime e favorevole resa per alzata di mano, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 186

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-04-24 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, li 08-04-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-04-24,

- ▶ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000*);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000*).

Gambatesa, li 04-04-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, li 08-04-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina